



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 9 luglio 2013, n. 691 – prot. n. 48766

Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti.

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con decreto rettorale n. 890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il testo con le proposte di modifica al Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, elaborato dal gruppo di lavoro nominato con decreto rettorale n. 310 – prot. n. 17947, del 6 marzo 2013;
- PRESO ATTO delle osservazioni e suggerimenti proposti dal Comitato tecnico amministrativo riunitosi in data 5-6 giugno 2013;
- TENUTO CONTO della delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 12 giugno 2013;
- TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 28 giugno 2013,

DECRETA

è emanato il seguente:

Regolamento recante “Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti”

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione dei Dipartimenti riorganizzati e con le competenze loro attribuite ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in attuazione delle “Linee guida per la definizione della nuova struttura Dipartimentale” approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta congiunta del 29 aprile 2011.
2. Il Regolamento definisce altresì le modalità di monitoraggio della consistenza dei Dipartimenti e i relativi casi di disattivazione.

Articolo 2

Composizione numerica dei Dipartimenti

1. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo deve afferire ad uno dei Dipartimenti di Ateneo.
2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 3, per l'attivazione di un Dipartimento è necessaria la afferenza di un numero di professori o ricercatori a tempo indeterminato e determinato non inferiore a 50. Il numero di componenti di un Dipartimento di norma non deve superare il triplo del numero minimo previsto per la attivazione.



3. Gli Organi di Governo di Ateneo possono deliberare la costituzione di un Dipartimento in deroga al limite numerico minimo di cui al comma 2, qualora a tale Dipartimento afferiscano tutti i professori e ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari della stessa Area CUN, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, e la consistenza complessiva dei componenti del Dipartimento, tenendo conto delle previste cessazioni, permanga nei tre anni successivi al di sopra del numero minimo dei componenti fissato dalla legge.

4. Gli Organi di Governo possono deliberare, in presenza di adeguate motivazioni di tipo scientifico, culturale o assistenziale, la attivazione di un Dipartimento con un numero di componenti superiore al limite massimo indicato al comma 2, comunque inferiore a quattro volte il numero minimo necessario per la attivazione.

Articolo 3

Criteria di composizione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti di norma da professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari della stessa Area o Sotto-Area CUN, così come previste dalla normativa vigente.

2. Può essere deliberata la costituzione di un Dipartimento cui afferiscano professori e ricercatori di Aree e sotto-Aree CUN diverse, comunque nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, qualora sussistano interessi scientifici consolidati ovvero specifiche esigenze didattiche o assistenziali coerenti con le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla normativa vigente.

3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 4, tutti i professori e i ricercatori appartenenti ad uno stesso settore scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento, che assume la qualifica di "Dipartimento referente" di quel settore.

4. In particolare il Dipartimento referente esercita le seguenti funzioni:

- a. provvede alle coperture didattiche di tutti gli insegnamenti del settore attivati in Ateneo;
- b. propone al Senato Accademico e tramite esso al Consiglio di Amministrazione la programmazione delle risorse del settore;
- c. formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato del settore, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tramite l'indicazione del settore concorsuale di pertinenza e del settore scientifico-disciplinare ai fini della indicazione del profilo;
- d. delibera in merito ai contratti di insegnamento ed esprime parere in ordine ad ogni altro provvedimento riguardante il settore scientifico-disciplinare.

5. I Dipartimenti referenti sono i destinatari delle risorse che l'Ateneo associa ai relativi settori scientifico-disciplinari utilizzando i criteri di attribuzione approvati dagli Organi, basati sul contributo didattico e di ricerca dei docenti del settore.

6. Il Dipartimento referente di almeno i 3/4 dei settori scientifico-disciplinari della stessa Area CUN presenti in Ateneo può effettuare le proposte di chiamata anche sui settori scientifico disciplinari dell'Area ai quali non afferiscano docenti di Ateneo.

Articolo 4

Deroghe ai criteri di cui all'articolo 3

1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 3, comma 3, può essere consentito che la totalità dei componenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare non afferisca ad un unico Dipartimento, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. i componenti del settore si ripartiscano su non più di due Dipartimenti;



- b. la ripartizione sia giustificata sulla base di documentate motivazioni connesse ad attività scientifiche, di ricerca ovvero clinico-assistenziali, anche in relazione a consolidati progetti didattici ad esse correlati;
- c. la consistenza numerica dei professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare in entrambi i Dipartimenti sia non inferiore a tre;
- d. tenendo conto delle cessazioni previste, la consistenza dei docenti del settore scientifico-disciplinare in entrambi i Dipartimenti si mantenga, nel successivo quinquennio, non inferiore a tre.

Gli Organi di Governo di Ateneo possono derogare dalle condizioni espresse alle lettere c) e d) nei confronti di docenti che richiedono, comunque nel rispetto delle condizioni espresse dalle lettere a) e b), di afferire al Dipartimento che è referente di almeno 3/4 dei settori scientifico disciplinari dell'Area CUN del loro settore presenti in Ateneo.

2. Nel caso previsto dal comma 1 entrambi i Dipartimenti sono considerati Dipartimenti referenti di quel settore scientifico-disciplinare ed entrambi esercitano le competenze di cui all'articolo 3, comma 4. Le risorse del settore scientifico-disciplinare sono attribuite esclusivamente ai due Dipartimenti referenti, valutandole separatamente per ognuno di essi secondo il contributo didattico e di ricerca dei docenti del settore afferenti ad essi. In tal caso è istituito un Consiglio di Settore, composto da tutti i professori e i ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare rappresentato nei due Dipartimenti. Il Consiglio di Settore trasmette ai due Dipartimenti referenti il parere riguardo alle competenze di cui dall'articolo 3, comma 4, lett. a).

3. Il Consiglio di Settore è convocato, su richiesta dei Dipartimenti interessati, da un Coordinatore eletto dai professori e ricercatori del settore afferenti ai due Dipartimenti referenti. Il coordinatore presiede il Consiglio di Settore e trasmette i pareri ai Dipartimenti che li hanno richiesti.

4. Il Coordinatore è eletto dai professori e ricercatori del settore afferenti ai due Dipartimenti referenti, convocati dal Decano del Settore. E' eletto chi riceve il maggior numero di voti. Per la validità della votazione devono essere presenti professori e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento referente, rappresentanti la metà più uno dei membri del settore scientifico disciplinare.

5. Il Coordinatore è nominato dal Rettore con proprio decreto e dura in carica quattro anni accademici. Con un mese di anticipo rispetto alla data di cessazione, oppure entro quindici giorni dalla data della eventuale cessazione anticipata, il Decano del Settore convoca il Collegio di Settore per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Articolo 5

Monitoraggio della composizione dei Dipartimenti e conseguente disattivazione

1. L'Amministrazione di Ateneo, previa determinazione annuale della consistenza dei componenti dei vari settori scientifico-disciplinari, individua, sulla base delle cessazioni previste, quei Dipartimenti il cui numero di componenti, nei successivi tre anni, scenda attorno a un valore prossimo a quello minimo di legge, dandone tempestiva comunicazione agli Organi di Governo e ai Dipartimenti interessati.

2. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione indica i Dipartimenti che devono sottoporre alla approvazione degli Organi di Governo un piano che proponga le misure, compatibili con la regolare programmazione di Ateneo ai sensi della normativa vigente, atte ad assicurare che il numero di componenti del Dipartimento non raggiunga valori critici rispetto al minimo di legge. La predisposizione del piano è obbligatoria da parte dei Dipartimenti per i quali si prefigura un numero di componenti, alla fine del triennio in esame, inferiore al numero minimo previsto dalla legge.

3. Qualora il piano di cui al comma precedente sia respinto dagli Organi di Governo di Ateneo oppure, in caso di approvazione, il piano non sia portato a compimento, gli Organi di Governo danno avvio alle procedure di disattivazione del Dipartimento.

4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1 e sentiti i Dipartimenti interessati, gli Organi di Governo di Ateneo aggiornano le qualifiche di Dipartimenti referenti.



Articolo 6

Disposizioni transitorie per la costituzione dei Dipartimenti in sede di prima applicazione dello Statuto ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Contestualmente alla approvazione del presente Regolamento, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera dispongono l'avvio della procedura per la formulazione delle proposte di costituzione dei Dipartimenti. La procedura è affidata ai Rappresentanti di Area nel Senato Accademico, che per lo scopo si avvalgono di Comitati di Area, la cui composizione è approvata dal Senato Accademico su loro proposta. I Comitati così costituiti e coordinati dai Rappresentanti di Area istruiscono e predispongono le proposte da presentare agli Organi di Governo, eventualmente estendendo gli incontri e i confronti anche ai Comitati delle altre Aree di ricerca potenzialmente coinvolte. Le proposte di costituzione dei Dipartimenti devono essere accompagnate dalla sottoscrizione della proposta di afferenza da parte di un numero di professori e ricercatori sufficiente per soddisfare i requisiti per l'attivazione ai sensi del presente regolamento, tenendo conto di quanto disposto al successivo comma 8. Tali professori e ricercatori fungono da garanti della proposta. La sottoscrizione è revocabile solo nel caso in cui gli Organi lo richiedano, ai sensi del successivo comma 2.
2. Entro una data stabilita nella delibera di cui al comma 1, gli Organi di Governo dell'Ateneo esaminano in via preliminare la proposta complessiva della nuova organizzazione Dipartimentale, proponendo eventuali modifiche o correzioni, invitando, se necessario, i docenti garanti a riformulare la loro adesione. La approvazione definitiva della proposta e l'attivazione dei Dipartimenti di cui al presente regolamento è deliberata dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Tutti i professori e ricercatori, che non si siano già espressi come garanti di una proposta, devono manifestare una proposta di afferenza ai Dipartimenti approvati in via definitiva ai sensi del comma 2, nel rispetto delle disposizioni statutarie apportate ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del presente regolamento, entro un termine fissato dalla delibera di cui al comma 1.
4. In prima applicazione, per le eventuali afferenze a due Dipartimenti da parte dei componenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare deliberate dagli Organi di Governo, non trova applicazione l'articolo 4, comma 1, lettera d). Gli Organi di Governo deliberano se la ripartizione dei componenti del settore scientifico-disciplinare fra i due Dipartimenti sia da considerarsi sperimentale oppure transitoria, a seconda che le previste cessazioni nel triennio successivo consentano o meno, alla fine di questo, la applicazione integrale dell'articolo 4, comma 1. Comunque, ai fini dell'approvazione della proposta di ripartizione dei componenti fra i due Dipartimenti, gli Organi di Governo dell'Ateneo valutano il possibile impatto delle deliberazioni sulla consistenza numerica dei Dipartimenti nella ipotesi che il settore scientifico disciplinare si ricomponga in un unico Dipartimento, ai sensi del successivo comma 7.
5. Successivamente alla costituzione dei Dipartimenti, i loro componenti non possono presentare istanza di trasferimento ad altro Dipartimento prima che siano trascorsi tre anni, fermo restando quanto previsto negli articoli 3 e 4.
6. Ai professori e ricercatori che, a seguito della attivazione dei Dipartimenti ai sensi del presente Regolamento, si trovano a svolgere la loro attività di ricerca in locali non attribuiti al Dipartimento cui afferiscono, secondo quanto deliberato ai sensi del comma 3, nonché al personale che collabora con essi per le ricerche, è garantita per almeno un triennio la disponibilità di tali locali. Le dotazioni assegnate dagli Organi di Governo ai Dipartimenti devono debitamente tenere conto di tali esigenze.
7. Decorso un triennio dalla entrata in funzione dei nuovi Dipartimenti come disposto dall'articolo 7, comma 1, nel caso in cui la ripartizione fra i due Dipartimenti sia stata deliberata come transitoria ai sensi del precedente comma 4, gli Organi di Governo di Ateneo individuano, sentiti i Dipartimenti referenti e il Consiglio di Settore, l'unico Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare al quale tutti i componenti del settore acquisiscono diritto di afferenza; nel caso in cui la ripartizione dei componenti sia stata viceversa approvata come sperimentale, su proposta di almeno uno dei due Dipartimenti e sentito il Consiglio di Settore, gli Organi di Governo possono deliberare la definitività



delle decisioni assunte, applicando integralmente i criteri previsti all'articolo 4, comma 1, valutando attentamente la esperienza di gestione del Dipartimento maturata nel triennio trascorso.

8. In prima applicazione, qualora ricorrano i presupposti per la applicazione dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del testo dello Statuto redatto ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Comitato di Area deve accompagnare la presentazione della proposta di costituzione del corrispondente Dipartimento con una relazione motivata, deliberata da almeno i tre quarti dei membri.

Articolo 7

Attivazione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti costituiti secondo quanto disposto dal presente Regolamento possono essere attivati solo successivamente all'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La data di attivazione è determinata dagli Organi di Governo di Ateneo. Alla stessa data sono disattivati tutti i Dipartimenti di Ateneo preesistenti.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fatta eccezione per i commi 1 e 2 dell'articolo 6 che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

Firenze, il **9 luglio 2013**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi